

COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21 Reg.

Seduta del 25/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TA.R.E.S. ("TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI").

L'anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese Giugno alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO	X	
CONSIGLIERI		
1. CONTI Enrico	X	
2. ARCANGELI Gilberto	X	
3. CASTELLARI Elena	X	
4. BARTOLI Daniela		X
5. GIANNINI Matteo	X	
6. FIORANI Mirco	X	
7. VALLORANI Cristian	X	
8. BUCCI Sergio		X

Presenti n. ro: 07

Assegnati: n.13

Assenti n. ro: 02

In carica: n.09

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Daniela Bartoli e Sergio Bucci.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.

■ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

■ La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Fiorani, Vallorani e Giannini.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta effettuata dall'Ufficio Ragioneria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
-

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);

CONSIDERATO che il nuovo prelievo opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e possiede natura tributaria, salva l'ipotesi in cui il Comune, avendo realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, intenda prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

ATTESO che il nuovo prelievo è finalizzato alla “copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”;

RILEVATO che il comma 46, del predetto articolo, oltre a sopprimere tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ha mantenuto in vita il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

RILEVATO che la norma istitutiva della TARES detta specifiche disposizioni per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti, suddividendo questi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche, con l'ulteriore articolazione in sottocategorie aventi omogenea potenzialità di produrre il rifiuto;

ATTESO che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che, oltre a delineare le modalità di calcolo della tariffe, fissa specifici coefficienti in grado di misurare la produzione del rifiuto da parte delle diverse categorie di utenza, individuate in base all'omogenea potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO che, oltre al versamento del tributo, calcolato in applicazione alle tariffe, elaborate sulla base dei criteri sopra richiamati, i contribuenti sono tenuti al pagamento dell'addizionale provinciale già esposta nella bollettazione della precedente tassa rifiuti (TARSU) e di una maggiorazione nella misura di euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile, il cui gettito è destinato allo Stato;

EVIDENZIATO che il nuovo tributo, applicato nel territorio del Comune di Montescudo, ha natura di tassa, per la parte destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, mentre ha natura di imposta per la parte tesa a finanziare i “servizi indivisibili” del Comune;

CONSIDERATO che a seguito delle numerose critiche mosse, sia dalle associazioni delle diverse categorie economiche, sia dalle associazioni dei consumatori, alla disciplina che ha istituito il nuovo

tributo sui rifiuti e sui servizi, il legislatore è più volte intervenuto per modificare l'originaria previsione normativa;

RILEVATO che il legislatore ha apportato modifiche alle disposizioni in materia di TARES, tradotte negli intervenuti normativi di seguito riportati.

- *Art. 1, comma 387 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228: ha indicato modalità diverse per il calcolo delle superfici imponibili relative ai fabbricati, ad esclusione di quelli inclusi nel gruppo catastale "D", da applicarsi fino all'avvenuta revisione del catasto, avviata con la finalità dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune.*

- *Art.1-bis, comma 1, del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11: è stato posticipato al mese di luglio il pagamento della prima rata del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, inizialmente previsto a gennaio, posticipato poi ad aprile ed infine fissato per il mese di luglio.*

- *Art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n.35 che ha così sancito: "per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:*

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) "omissis";

e) "omissis";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) "omissis"

h) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

- *Art. 10, comma 3, del richiamato D.L. 8 aprile 2013, n. 35 che ha sostituito il comma 4 dell'articolo 14 in parola, con la seguente formulazione: "4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva."*

RAMMENTATO che, con il regolamento che disciplina il nuovo prelievo sui rifiuti e sui servizi, il Consiglio Comunale stabilisce tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, espressamente richiamato dall'art. 14 del D.L. 201/2011, viene attribuita potestà regolamentare ai Comuni;

VERIFICATO che in ordine alla potestà regolamentare è previsto che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO altresì che il comma 2, del predetto art. 52, sancisce che: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate di competenza degli enti locali, entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilendo altresì che i regolamenti sulle predette entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché deliberati entro tale termine;

VISTO l'articolo 10, comma 4-quater, lett. b), punto 1, del D.L. 35/2013, così come convertito, con modifiche, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, che ha modificato l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prorogando dal 30 giugno 2013 al 30 settembre, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dell'esercizio 2013;

RILEVATO che, limitando la potestà regolamentare agli enti locali, il Comune è obbligato a riscuotere il nuovo tributo con il modello di delega F24 o F24 semplificato o, in alternativa, mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all'Agenzia delle Entrate;

PRESO ATTO che a seguito della previsione anzidetta, i contribuenti, almeno per l'anno 2013, non potranno avvalersi dell'addebito diretto in banca, ma dovranno consegnare il modello F24 e/o bollettino postale, che l'ufficio intende inviare agli stessi, presso gli sportelli degli uffici postali o presso gli sportelli degli istituti di credito, senza addebito di commissioni;

RIMARCATO tuttavia che, a seguito della recente modifica apportata con Legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, è consentito il versamento anche tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

CONSIDERATO che la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 in esame, deve essere riscossa unitamente all'ultima rata di versamento del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi;

ATTESO che le entrate derivanti dall'applicazione del nuovo tributo dovranno consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga";

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montescudo ad esclusione di quelli espressamente specificati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la norma richiamata individua, quale soggetto passivo, chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la disciplina che regola il nuovo tributo individua le specifiche superfici escluse dalla tassazione, in quanto non suscettibili di produrre rifiuto o perché destinate a produrre rifiuti speciali o comunque non assimilabili ai rifiuti urbani;

RILEVATO che il vigente regolamento, all'art. 7, nell'indicare le superfici escluse dalla tassazione, non riporta gli immobili adibiti all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2135 del C.C., insistenti sul fondo agricolo, che, pertanto, dovranno essere inclusi nella norma richiamata;

RILEVATO altresì che nel caso di utilizzo di locali e/o aree imponibili in via temporanea o comunque di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei suddetti immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

RIMARCATO che il competente ufficio comunale, nei mesi successivi all'approvazione del regolamento TARES, ha promosso un tavolo di lavoro a livello provinciale al fine di condividere le problematiche emerse nel disciplinare il nuovo tributo, nell'intento di adottare criteri omogenei nella determinazione delle tariffe e con la finalità di fissare scadenze ed adempimenti uniformi, nell'ottica della semplificazione per il contribuente;

EVIDENZIATO che all'attività utile per giungere alla stesura di regolamenti comunali uniformi ha partecipato anche il rappresentante locale di ATERSIR, al fine di acquisire dalla società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, H.E.R.A. S.p.A., i dati necessari per le elaborazioni delle tariffe e per la stesura dello stesso regolamento;

PRESO ATTO che dal confronto intervenuto fra i Comuni della provincia si è giunti alla seguente conclusione, in ordine alle disposizioni da indicare in regolamento:

- per quanto concerne il termine utile per presentare le denunce di inizio occupazione, variazione o cessazione è stato individuato un adempimento unico, fissato a 60 (sessanta) giorni dall'evento;

- il numero di componenti del nucleo familiare, abbinato alle unità immobiliari a disposizione, per l'anno 2013 sarà pari a 2, mentre dall'anno 2014, verrà assegnato un numero sulla base di una superficie convenzionale, salvo diversa denuncia presentata dal soggetto passivo;

- a partire dall'anno 2014 il tributo è riscosso in tre rate aventi le seguenti scadenze:

o 31 maggio,

o 31 luglio,

o 30 settembre,

o é consentito un versamento unico alla data del 31 luglio;

o per l'anno 2013 alle due rate già deliberate, aventi scadenza al 31 luglio 2013 e 20 settembre 2013, viene aggiunta la rata del 30 dicembre 2013, a cui corrisponderanno i seguenti importi riscossi:

Rata 31 luglio 2013: 60% ammontare TARSU, tributo provinciale;

Rata 20 settembre 2013: SALDO/CONGUAGLIO ammontare TARES, tributo provinciale;

□ *Rata 30 DICEMBRE 2013: 0,30€/mq a favore Stato;*

CONSIDERATO che le unità immobiliari a disposizione di utenze domestiche, secondo anche quanto affermato dal MEF, non potranno beneficiare dell'esclusione dal tributo se non nella sola ipotesi di contestuale assenza di utenze e di mobilio;

PRESO ATTO che la predetta condizione trova applicazione nel regolamento comunale all'articolo 6;

VISTE le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni dettate dal richiamato articolo 14, del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che il legislatore ha previsto specifiche casistiche per l'applicazione di agevolazioni, da adottare con regolamento comunale;

CONSIDERATO che sulla scorta delle informazioni e dei dati acquisiti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, vengono inserite le seguenti condizioni nel regolamento TARES:

- la modalità di applicazione delle riduzioni alle utenze domestiche che conferiscono rifiuti al Centro ambiente/isola ecologica è aggiornata secondo le nuove disposizioni comunicate da ATERSIR che modificano l'attuale previsione normativa;

- è prevista una riduzione nella misura del 30% per le parti abitative delle costruzioni rurali e per i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività di impresa agricola, ancorché risultino ubicate su fondo rustico;

PRESO ATTO che è fornita la facoltà al Consiglio Comunale di adottare ulteriori riduzioni ed esenzioni purché queste vengano "iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa";

CONSIDERATO che nel vigente regolamento per l'applicazione del TARES sono previste specifiche casistiche relative a particolari situazioni socio-economiche, già presenti nel regolamento che disciplinava la T.A.R.S.U.;

VERIFICATO che sono indicate le condizioni che consentono di esentare le utenze domestiche nel cui nucleo familiare sono presenti esclusivamente persone anziane e/o con invalidità superiore al 67%;

CONSIDERATO che il tributo in parola, essendo determinato in proporzione al rifiuto conferito secondo il principio "chi inquina paga" andrà a gravare maggiormente sui nuclei familiari più numerosi e, comunque, con disagi socio-economici;

RILEVATO che, in considerazione dell'attuale contesto è intendimento di questa amministrazione attenuare l'onere del nuovo tributo, introducendo ulteriori agevolazioni per particolari situazioni in cui nel nucleo familiare siano presenti minori e/o soggetti non occupati;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

RILEVATO che la delibera che approva il regolamento per la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTA la bozza del regolamento aggiornato per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le nuove disposizioni illustrate nel presente atto;

VISTA l'allegata relazione del responsabile dell'Ufficio tributi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nell'odierna seduta.

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;*
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;*

VISTO il parere favorevole espresso in data 20.06.2013 dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- 1) tutto quanto sopra esposto è parte integrale e sostanziale del presente atto;*
- 2) di approvare l'allegato regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore*

- il 1° gennaio 2013;*
- 4) *di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;*
 - 5) *di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti,*
 - 6) *di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;*
 - 7) *di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.*

Relazione sull'argomento il Sindaco ;

Dopodichè,

Con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 7 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furi

Lì, **26/06/2013**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26/06/2013 al 11/07/2013 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 22/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori